

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3105

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **CARDINALE**

Disposizioni per sostenere l'invecchiamento attivo della popolazione e per la valorizzazione del ruolo sociale delle persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età

Presentata l'11 maggio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'aumento dell'aspettativa media di vita ha avuto e continua ad avere, nella società italiana e nelle economie mondiali evolute, importanti ricadute sul piano economico, sociale, sanitario e culturale, determinando anche un aumento della popolazione anziana. Ciò rappresenta un problema di prioritaria importanza non solo per il nostro Paese, che detiene il primato di « nazione più vecchia d'Europa », ma anche per il continente europeo. Il drastico calo delle nascite, infatti, e il conseguente crollo demografico verificatisi in Italia negli ultimi anni fanno prevedere che, nel 2050, la popolazione anziana potrebbe rappresentare circa un terzo degli abitanti della penisola. Alla luce di tali osservazioni, è impensabile che l'Italia, e il continente europeo in generale, non si debba interrogare sul ruolo futuro della cosiddetta « *baby boomer generation* », che

già oggi rappresenta la maggioranza della popolazione italiana.

Nonostante i dati sull'invecchiamento della popolazione in Italia, è comunque opportuno sottolineare come, a differenza di altre nazioni, il nostro Paese possa vantare una delle migliori sanità pubbliche al mondo, frutto di politiche di *welfare* molto più evolute rispetto a quelle di molti altri Stati. L'aumento dell'età media di vita rappresenta uno degli obiettivi raggiunti proprio grazie a tali politiche nonché al continuo progresso scientifico e al miglioramento della qualità della vita all'interno delle nostre comunità: tuttavia, esso comporta anche aspetti negativi, quali un notevole aumento della spesa sanitaria e il conseguente incremento dei costi del *welfare* sanitario, un problema di non poco conto e che deve essere affrontato con urgenza. Ad esso, inoltre, si aggiunge l'esistenza di quella che può essere definita la

« generazione solidale », costituita dalle persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che hanno concluso la propria attività nel mondo del lavoro tradizionale a causa del superamento dell'età minima richiesta per il pensionamento e che, attraverso un processo di « restituzione sociale », potrebbero mettere a disposizione della comunità la loro precedente esperienza lavorativa, contribuendo così al miglioramento delle comunità in cui esse vivono. È, dunque, compito della Repubblica fornire loro gli strumenti necessari per avviare un processo che possiamo definire di « invecchiamento attivo » della popolazione.

A livello internazionale nel 1982, a Vienna, fu organizzata un'assemblea straordinaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) dedicata all'invecchiamento. Solo dopo venti anni da tale assemblea, con la comunicazione COM(2002)143 definitivo del 18 marzo 2002, la Commissione europea ha approvato quello che è considerato il documento di riferimento per qualsiasi iniziativa in favore dell'invecchiamento attivo. Tale comunicazione che, come recita testualmente, « costituisce il contributo della Commissione europea alla seconda Assemblea mondiale sull'invecchiamento organizzata a Madrid dall'8 al 12 aprile 2002 », nasce a seguito della sottoscrizione, a Madrid, da parte di 159 Stati dell'ONU, del « Madrid *International Plan of Action on Ageing* » – il Piano internazionale d'azione di Madrid sull'invecchiamento – con l'obiettivo di costruire una « società per tutte le età ». La necessità di porre una maggior attenzione sull'invecchiamento della popolazione, dunque, non è un tema recente: tuttavia, ad oggi, il nostro Paese non è riuscito a dotarsi di una disciplina organica che valorizzi i processi di invecchiamento della popolazione. Diversi Stati europei hanno, invece, già approvato leggi o Piani nazionali sull'invecchiamento attivo, quali l'Irlanda e Malta nel 2013, l'Irlanda del Nord nel 2016 e la Slovenia nel 2017. Sempre nel 2017, all'interno del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sono state costituite cinque commissioni regionali, tra cui la Commissione econo-

mica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). L'UNECE, con la collaborazione del Centro europeo per le politiche di *welfare* e la ricerca di Vienna, ha creato l'*active ageing index*, uno strumento per quantificare l'invecchiamento attivo in accordo con la definizione data dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2002 e, quindi, per studiare gli effetti delle politiche in tema di invecchiamento attivo nei vari Stati membri dell'Unione europea.

La presente proposta di legge mira a colmare quello che può essere considerato, ad ogni effetto, un ritardo – e un vuoto – normativo per il nostro Paese, riconoscendo il ruolo fondamentale ricoperto dalla generazione solidale nella nostra società. Essa mira ad avviare una rivoluzione culturale di carattere epocale, puntando a valorizzare l'invecchiamento affinché tale processo non sia più considerato come un mero fatto naturale, ma come una nuova prospettiva di disponibilità di risorse per l'intera collettività.

L'articolo 1 definisce cosa debba intendersi con i termini invecchiamento attivo, generazione solidale e restituzione sociale.

L'articolo 2 stabilisce le finalità e i principi della legge: promuovere l'invecchiamento attivo della generazione solidale, in attuazione dei principi espressi nell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'articolo 3 individua gli interventi per garantire l'invecchiamento attivo e stabilisce l'impiego delle risorse messe a disposizione dallo Stato per l'adozione di un piano triennale che prevede il coinvolgimento delle regioni, dei comuni, delle università e degli enti locali.

L'articolo 4 individua una serie di progetti di utilità sociale per il sostegno dell'invecchiamento attivo.

L'articolo 5 prevede disposizioni in materia di formazione permanente della generazione solidale, di diffusione dell'invecchiamento attivo, di valorizzazione dei saperi, di contrasto della dipendenza da droghe e della ludopatia, nonché di valorizzazione di corretti stili di vita ecosostenibili.

L'articolo 6 promuove la valorizzazione della salute e del benessere sociale della generazione solidale, evidenziando l'importanza di investire maggiori risorse in un sistema sanitario più all'avanguardia ed efficiente (ricerca di informazioni medico-scientifiche *on line* e telemedicina).

L'articolo 7 istituisce un fondo per l'attuazione del piano triennale per l'invecchiamento attivo, con una dotazione pari a 75 milioni di euro.

L'articolo 8, infine, reca disposizioni per la copertura finanziaria degli interventi previsti dal citato piano triennale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) invecchiamento attivo: qualsiasi processo di inclusione sociale promosso dalla Repubblica in favore delle persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età volto a incentivare la loro capacità di ridefinire il proprio stile di vita in rapporto ai diversi contesti sociali e ai mutamenti storici, salvaguardando la loro dignità e migliorando la qualità della loro esistenza nonché valorizzandole come risorse essenziali della società;

b) generazione solidale: le persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che hanno concluso la propria attività nel mondo del lavoro tradizionale a causa del superamento dell'età minima richiesta per il pensionamento;

c) restituzione sociale: le attività svolte dalle persone appartenenti alla generazione solidale in favore della collettività ai fini del miglioramento della comunità in cui esse vivono.

Art. 2.

(Finalità e principi)

1. Lo Stato, al fine di tutelare la dignità della persona umana e di promuovere l'invecchiamento attivo della generazione solidale, in conformità ai principi espressi nell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e tenuto conto del mutato contesto sociale e del miglioramento dell'aspettativa di vita:

a) favorisce ogni iniziativa volta alla tutela, alla protezione, all'inclusione sociale e alla restituzione sociale della generazione solidale;

b) sostiene l'invecchiamento attivo, quale strumento utile per contribuire a risolvere le sfide legate all'invecchiamento della popolazione;

c) adotta iniziative volte a ridurre ed eliminare gli squilibri tra la popolazione attiva e inattiva derivanti dall'invecchiamento della popolazione stessa.

Art. 3.

(Piano triennale per l'invecchiamento attivo)

1. Lo Stato persegue le finalità di cui all'articolo 2 mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati in favore della generazione solidale relativi alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione, alla formazione permanente, al lavoro, alla cultura, al turismo, allo sport, al tempo libero, al volontariato, alle politiche ambientali e connesse alla transizione ecologica del Paese, alle politiche abitative, all'impegno civico e alla partecipazione a ogni livello alla vita attiva delle comunità di appartenenza.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con propri atti di indirizzo definisce la migliore strategia per il sostegno alle azioni di invecchiamento attivo in favore della generazione solidale, adottando un piano triennale per l'invecchiamento attivo, finanziato a valere sulle risorse di cui all'articolo 7.

3. Nel piano triennale di cui al comma 2 sono definite le azioni di competenza delle regioni, dei comuni, delle università e degli enti locali e sono individuate le relative risorse, favorendo anche la costituzione e la partecipazione a *network* europei e a circuiti nazionali e internazionali operanti in materia di invecchiamento attivo.

4. Il piano triennale di cui al comma 2 prevede, in particolare, interventi culturali, formativi e ricreativi, gratuiti o a costi ridotti, in favore della generazione solidale realizzati dalle regioni, dai comuni, dalle università e dagli enti locali concernenti:

a) il trasporto pubblico urbano gratuito e il trasporto pubblico extraurbano a

costo ridotto tramite convenzioni tra i comuni e le società di trasporto che gestiscono i collegamenti extraurbani;

b) buoni spesa, anche cumulabili, da utilizzare presso gli esercizi di vendita di prodotti alimentari che stipulano un'apposita convenzione con il comune di residenza;

c) l'ingresso gratuito presso tutti i luoghi artistici e culturali del comune di residenza;

d) l'ingresso gratuito o a costi ridotti presso centri sportivi polivalenti che mettono a disposizione corsi di attività per la generazione solidale.

5. Le regioni, i comuni, le università e gli enti locali possono comunque prevedere ulteriori interventi oltre quelli indicati al comma 4, conformi al piano triennale di cui al comma 2, tenuto conto delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, fatta salva la competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di prevedere, con propri regolamenti o direttive, nuovi interventi.

6. Entro il 30 settembre del terzo anno del piano triennale di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base del monitoraggio effettuato dai comuni che aderiscono al medesimo piano, predispone e presenta al Consiglio dei ministri una relazione sull'attuazione della presente legge e, in particolare, sugli interventi del citato piano, al fine di valutarne l'efficacia e di adottare un nuovo piano triennale.

Art. 4.

(Progetti di utilità sociale per la promozione dell'invecchiamento attivo)

1. Al fine di promuovere l'invecchiamento attivo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 3, individua appositi progetti di utilità sociale concernenti:

a) la sorveglianza e la cura del decoro dei centri storici urbani, dei luoghi pub-

blici, dei parchi, delle ville comunali e di tutti i luoghi ove sono presenti siti di interesse storico, artistico o culturale;

b) attività di supporto familiare presso le scuole per l'infanzia e le scuole primarie, in collaborazione con gli istituti scolastici, con i rappresentanti delle famiglie e con le forze di polizia locale;

c) attività di volontariato e di cittadinanza attiva presso associazioni senza fini di lucro;

d) attività di compagnia per soggetti in stato di isolamento o solitudine, anche presso residenze socio-sanitarie per anziani pubbliche o private accreditate;

e) assistenza a soggetti anziani o disabili presso la loro residenza e durante i loro spostamenti nel territorio urbano;

f) attività di vigilanza presso le sedi di patrimoni storici, quali biblioteche, emero-teche o mediateche comunali;

g) attività di accoglienza e di gestione del pubblico durante le manifestazioni organizzate da regioni, comuni, università ed enti locali in attuazione del piano triennale di cui all'articolo 3;

h) attività di tutoraggio a supporto dei servizi sociali, secondo modalità definite dal comune competente.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può prevedere ulteriori progetti di utilità sociale oltre quelli individuati dal comma 1.

Art. 5.

(Formazione)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, lo Stato:

a) promuove la formazione della generazione solidale, sostenendo la mutua formazione inter e intra generazionale, anche tra appartenenti a culture diverse;

b) sostiene percorsi di formazione che offrano strumenti di comprensione della realtà sociale contemporanea, allo scopo di

potenziare le competenze adattive della generazione solidale, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie, dei *software* più diffusi, dei programmi per la navigazione nella rete *internet* e delle reti sociali;

c) valorizza le attività di formazione permanente, sostenendo i progetti realizzati dalle università della terza età;

d) finanzia attività di studio e di ricerca finalizzate alla valutazione delle migliori pratiche internazionali per la valorizzazione delle competenze della generazione solidale;

e) promuove la diffusione di corretti stili di vita e di consumo eco-sostenibili, il risparmio delle risorse, la sicurezza domestica e stradale, nonché il contrasto della dipendenza da droghe e della ludopatia.

Art. 6.

(Salute e benessere)

1. Il Ministero della salute promuove la realizzazione di interventi per garantire il benessere sociale della generazione solidale e per limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali socio-sanitarie per anziani e a tali fini:

a) promuove l'autonomia della generazione solidale;

b) sostiene l'autodeterminazione della generazione solidale in tutti gli ambiti sociali;

c) adotta politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona nel suo contesto familiare e territoriale, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociali, nonché di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita;

d) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione;

e) d'intesa con le regioni, predispone uno specifico piano di investimenti tecnologici e di formazione delle risorse professionali e umane nell'ambito della ricerca di informazioni medico-scientifiche *on line* e della telemedicina, destinato a favorire la gestione da remoto del paziente attraverso i supporti tecnologici, sviluppando forme sperimentali di presa in carico che riducano progressivamente il ricorso alle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

(Fondo)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per il finanziamento del piano triennale per l'invecchiamento attivo, con una dotazione pari a 75 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, i cui criteri e modalità di ripartizione sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 8.

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 75 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0146720